TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 77

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 38 e 40, 4° comma, modif

Avanzamento a sottocapo.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico fissa i limiti e le norme per l'avanzamento e la promozione a sottocapo dei comuni di prima classe di leva.

Sono competenti a concedere la promozione a sottocapo di leva le autorita' indicate nel regolamento.

I comuni di 2ª classe L. o D. non ammessi o rimandati dai corsi allievi ufficiali di complemento e rimasti alla leva di mare sono presi in esame, per l'avanzamento, dalla commissione di cui all'art. 56 dopo aver seguito e superato il tirocinio pratico di cui all'art. 26: se giudicati idonei vengono promossi sottocapi L. o D., ad anzianita' senza limitazione di posti, dal primo del mese successivo al termine del 3° mese di servizio.

Gli allievi L. o D. riprovati agli esami ripetono il tirocinio pratico e, nel caso di favorevole esito, vengono ripresi in esame per l'avanzamento; insieme ai dichiarati inidonei al primo scrutinio, dopo tre mesi dalla prima esclusione: se giudicati idonei sono promossi sotto capi L. o D., ad anzianita', dal primo del mese successivo.

Gli allievi L. o D., comunque esclusi per due volte dall'avanzamento, perdono la caratteristica e seguono la sorte dei militari ordinari di leva.

I comuni di prima classe T. S. sono, dopo 7 mesi di servizio, dei quali 3 con classifica di comune di prima classe, presi in esame, per l'avanzamento, dalla commissione di cui all'art. 56; se giudicati idonei vengono promossi sottocapi T. S., ad anzianita', dal 1° del mese successivo all'ottavo mese di servizio.

I comuni di prima classe T. S. esclusi dall'avanzamento vengono ripresi in esame, dalla commissione di cui all'articolo 56, dopo 6 mesi dal primo scrutinio: se giudicati idonei sono promossi sottocapi T. S. ad anzianita' dal primo del mese successivo.

I comuni di prima classe T. S. esclusi due volte dall'avanzamento, perdono la classifica T. S. e seguono la sorte dei militari ordinari di leva.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 30 gennaio 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-77-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-38-e-40-4-comma-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it